

REGOLAMENTI PER DOCENTI IRC ARCIDIOCESI DI PESARO

1. Chi insegna Religione Cattolica deve avere i requisiti richiesti dai can. 804 e 805 del Diritto Canonico e dall'Intesa tra la C.E.I. e il Ministero della Pubblica Istruzione DPR751/1985 e DPR 202/1990, DPR 175/2012, DPR 176/2012, Intesa MIUR/CEI 28 giugno 2012, in particolare deve:
 - a) possedere preparazione scientifica, didattica, dottrinale e serietà morale adatte all'IRC,
(CJC n° 804 § 2 : l'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti di religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica.)
 - b) insegnare la religione cattolica nel quadro delle finalità della scuola secondo gli specifici programmi ministeriali e le indicazioni suggerite dal Servizio per l'IRC;
 - c) continuare la propria formazione umana e cristiana mediante la frequenza intelligente a corsi o giornate di studio, che approfondiscano e aggiornino in campo teologico, pedagogico, didattico, psicologico, culturale e spirituale.
 - d) stabilire con gli altri insegnanti(sia Idr che altri colleghi) cordiali rapporti di collaborazione;
 - e) vivere una stabile appartenenza ecclesiale nella Parrocchia in cui abita; a ciascun parroco verrà richiesta una relazione in merito alla collaborazione alle attività della parrocchia. (Comunicheranno a tale proposito il nominativo, il recapito del parroco con relativo n. di telefono e la e.mail).
 - f) Entrare in relazione con la Parrocchia in cui svolge il servizio dell'insegnamento, presentandosi ai Sacerdoti, cercando di conoscere le persone e coinvolgersi nella corresponsabilità educativa.
2. L'Insegnante di Religione Cattolica ha il suo primo e fondamentale punto di riferimento nel Servizio I.R.C. dell'Arcidiocesi di Pesaro nella persona del Responsabile. Qualsiasi situazione personale deve essere comunicata al Responsabile del Servizio qualora centri con il Canone 804 del CJC. Quando credesse che la sua opera ed i suoi diritti fossero, in qualche modo, lesi dovrà subito informare il Servizio, che farà i passi creduti necessari presso l'Autorità Scolastica.
3. All'atto della individuazione di nomina l'insegnante è tenuto al versamento di € 50,00 quale contributo per tutte le attività messe in atto dall'ufficio;
4. L'insegnante di religione cattolica (idr) nelle scuole statali viene assunto con **contratto individuale a tempo determinato di incarico annuale** stipulato con il Dirigente Scolastico D.Lgs. 297/94 e art. 37 CCNL-Scuola 24.7.2003) ed è tenuto a prendere servizio il 1° settembre.
5. Per coloro i quali siano stati riconosciuti idonei dall'Ordinario diocesano e che siano in

possesso di uno dei titoli di qualificazione previsti dall'Intesa CEI-MPI (Intesa del 14.12.1985 - DPR 751 del 16.12.1985; DPR 202 del 13.6.1990 punto 4) intesa MIUR/CEI del 28/06/2012, l'incarico decorre dal 1° settembre al 31 agosto e non è automatico il rinnovo. Il contratto individuale di lavoro va stipulato ogni anno e, in caso di ore assegnate da più scuole, da ogni singola scuola. Per quanto riguarda le ferie, i permessi e le assenze viene applicato l'art. 19 del CCNL-Scuola 24.7.2003. Per l'inquadramento e il trattamento economico si applica la CM 595 del 20.9.1996 punto 1.4.

5. Per coloro i quali - pur riconosciuti temporaneamente idonei dall'Ordinario diocesano - non abbiano ancora conseguito il titolo richiesto dall'Intesa l'incarico, ai sensi della C.M. 182/91, è inteso come supplenza annuale ed è valido per il periodo dal momento dell'assunzione in servizio al termine delle lezioni dell'anno scolastico. La decorrenza iniziale della retribuzione parte dalla data di assunzione in servizio. Per quanto riguarda le ferie, i permessi e le assenze viene applicato l'art. 19 comma 5 del CCNL-Scuola 24.7.2003. L'inquadramento e il trattamento economico sono quelli previsti per i supplenti annuali.
7. L'**idoneità** riconosciuta dall'Ordinario Diocesano - e segnalata nella proposta di nomina - può essere revocata in qualunque momento, per gravi motivi, secondo la procedura stabilita dalla CEI nel 1990, con la conseguente cessazione dell'incarico.
8. All'atto del **primo incarico**, anche se per orario parziale, l'idr è invitato a presentare al Dirigente Scolastico la documentazione richiesta dalla scuola.
9. L'idr, dal momento in cui accetta la nomina, viene considerato giuridicamente impiegato dello Stato, al servizio del medesimo, con i conseguenti **diritti e doveri**. Al riguardo si ricorda di osservare le disposizioni stabilite dal Dirigente Scolastico
10. Presentare al Dirigente all'inizio dell'anno un piano di lavoro indicando i criteri didattici che vorrà seguire e alla fine dell'anno una relazione sullo svolgimento e sui risultati del suo insegnamento.
11. All'inizio dell'anno scolastico l'idr faccia presente al Dirigente Scolastico le sue ragionevoli **esigenze di orario**, chiedendo rispettosamente comprensione per poter conciliare gli altri impegni con l'orario scolastico.
12. Da buon educatore, **con gli alunni** l'idr sappia tenere un idoneo comportamento. Alla pari degli altri insegnanti è tenuto allo svolgimento del Programma Ministeriale e rispettivi Obiettivi Specifici per l'Apprendimento adottando un testo tra quelli provvisti del nulla osta della CEI e della approvazione di un Ordinario Diocesano, pur integrandolo con sussidi idonei. Per la valutazione segua le indicazioni del PTOF della scuola aiutando gli altri insegnanti a mettere sempre al centro la persona dell'alunno.
13. Curi i rapporti **con le famiglie** nel modo e con quella frequenza che sono stabiliti dal Regolamento scolastico e con la Parrocchia in cui è inserita la scuola secondo quanto suggerito dal Responsabile del Servizio per l'IRC.
14. L'idr è tenuto all'aggiornamento, a partecipare alle riunioni indette dal Servizio per l'IRC, (a tal proposito si ricorda che saranno ritenuti validi solo i corsi che l'ufficio IRC riterrà tali).

L'assenza reiterata a corsi di aggiornamento è condizione per procedere alla revoca dell'Idoneità.

NB. Le reiterate mancanze/disattenzioni alle disposizioni di cui sopra costituiscono elemento di valutazione per la riassegnazione dell'incarico di insegnamento.